

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità.

Si allega:

- Copia in corso di validità documento di riconoscimento;
- Permesso di soggiorno per i cittadini stranieri extracomunitari;
- Planimetria e relazione tecnica.

Andria, |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_|

FIRMA

Ai sensi dell'articolo 20 – comma 3 – del Codice della Strada “.....l'occupazione di marciapiede può essere consentita sino ad massimo della metà della loro larghezza purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri”.

Ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 661 del 10 ottobre 1994 prevede che “.....l'occupazione non deve superare cm. 75 lineari ed una larghezza di 50 cm.”.

